



Comune di Castelfiorentino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 52 del 27/07/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI DISTRETTO VOLTO ALLA COSTITUZIONE DI UN DISTRETTO BIOLOGICO DENOMINATO "DISTRETTO BIOLOGICO DELLA VAL D'ELSA".

L'anno 2026 addì ventisette del mese di luglio alle ore 18:30 nella Sala Consiliare si è riunito, in seduta ordinaria, il Consiglio comunale, convocato nei modi e con le formalità stabiliti dallo Statuto Comunale e dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Alla trattazione del punto risultano PRESENTI N. 16 Consiglieri:

BRUCHI SIMONE	Presente	ANGIOLINI ILARIA	Presente
GIANNI' FRANCESCA	Presente	SIRECI GIULIA	Presente
CORSI FABRIZIO	Presente	ROSI SIMONE	Presente
FIORAVANTI	Presente	GIGLIOLI SUSI	Presente
FEDERICO		IORE ANGELO	Presente
MORREALE	Presente	URSO SERENA	Presente
ELEONORA		FABBROCINI FABIO	Assente
COMANDUCCI	Presente	MACCHI FABRIZIO	Presente
SILVANO		BURGASSI STEFANO	Presente
CALLAIOLI SILVIA	Presente	ROMEI GABRIELE	Presente

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1

Risultano presenti gli Assessori: Nunziata Federico, Parisi Federica, Longaresi Marta, Spina Franco, D'Alessio Gianluca.

Assiste la SEGRETARIA COMUNALE, Dott.ssa CAPACCIOLI ALESSANDRA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, BRUCHI SIMONE riconosciuta legale l'adunanza nomina quali scrutatori Corsi Fabrizio, Fioravanti Federico, Macchi Fabrizio e invita il Consiglio comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI DISTRETTO VOLTO ALLA COSTITUZIONE DI UN DISTRETTO BIOLOGICO DENOMINATO “DISTRETTO BIOLOGICO DELLA VAL D'ELSA”.

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 848/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;
- la Legge 9 marzo 2022, n. 23 “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2019, n. 51 “Disciplina dei distretti biologici” che promuove la costituzione dei distretti biologici quali strumenti per lo sviluppo della coltivazione, dell'allevamento, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con metodo biologico, per favorire l'integrazione delle politiche economiche e agricole con le politiche che garantiscono l'uso sostenibile delle risorse naturali e di sviluppo e coesione del territorio secondo criteri e obiettivi di sostenibilità, nonché per favorire l'incremento delle superfici agricole condotte con metodo biologico e il numero di imprese che si convertono al metodo biologico;

Visto l'art. 2 della Legge Regionale 30 luglio 2019, n. 51 che definisce per Distretto Biologico il territorio dove insiste un sistema produttivo locale a spiccata vocazione agricola nel quale sono significativi:

- la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione, la preparazione e la commercializzazione di prodotti agricoli ottenuti con metodo biologico;
- la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, di allevamento e di trasformazione tipiche locali e la consolidata integrazione tra le attività agricole e le altre attività;
- l'attenzione ai caratteri di identità territoriale e paesaggistici dei luoghi;
- il rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, la conservazione e il miglioramento del suolo agricolo e la tutela dell'agrobiodiversità;

Visto e condiviso il contenuto dell'art. 3 della Legge Regionale 51/2019 il quale individua per il Distretto Biologico obiettivi e strategie di sviluppo coerenti con la programmazione delle politiche rurali e agroalimentari regionali, quali:

- promuovere lo sviluppo delle produzioni biologiche del territorio e delle filiere collegate, lo sviluppo della filiera corta e identitaria, lo sviluppo sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli e artigianali e la valorizzazione delle conoscenze contadine e tradizionali presenti nel territorio;
- favorire e rafforzare il dialogo e il confronto tra i diversi soggetti inseriti nel tessuto produttivo, creando condizioni favorevoli all'integrazione e alla sinergia volte a favorire le

produzioni biologiche e il loro incremento;

- stimolare e favorire l'approccio territoriale promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali per perseguire uno sviluppo territoriale attento alla conservazione delle risorse e impiegando le stesse in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le biodiversità locali, oltre che favorire la corretta utilizzazione e la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari;
 - favorire e promuovere le agrobiodiversità del territorio;
 - farsi promotore della semplificazione dell'applicazione delle norme per gli operatori biologici aderenti;
 - sostenere, tutelare, promuovere, diffondere la conoscenza, i metodi e le pratiche agricole, forestali e zootecniche di produzione biologica e biodinamica;
 - favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione, anche tramite modalità innovative, dei prodotti biologici;
 - promuovere e sostenere la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva;
 - promuovere e sostenere la vendita diretta e tramite reti sociali dei prodotti biologici;
 - promuovere, sostenere e coordinare le iniziative di innovazione, di promozione dell'immagine del territorio;
 - favorire l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali, gestendo e sostenendo momenti di riflessione e di discussione con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;
 - promuovere, in una logica di massima valorizzazione delle risorse disponibili e di ampio coinvolgimento dei soggetti e delle aree del distretto, il coordinamento delle varie politiche di gestione e di sviluppo sostenibile del territorio finalizzate al miglioramento della qualità territoriale ambientale dello spazio rurale, da conseguirsi anche mediante un'attività agricola che incentivi la rigenerazione del territorio agricolo e l'agrobiodiversità;
 - promuovere attività di informazione, dimostrazione e divulgazione dell'innovazione e la realizzazione di progetti di ricerca partecipata con le aziende agricole biologiche, finalizzati alla condivisione dei risultati e delle conoscenze e al rafforzamento della rete locale delle competenze;
- costruire e organizzare una rete di soggetti e iniziative che possa presentare e far conoscere ai residenti e agli ospiti il territorio;

Atteso che l'art. 4 della Legge Regionale 51/2019 dispone che:

- 1) Il Distretto biologico si costituisce mediante Accordo tra soggetti pubblici e soggetti privati che operano in modo integrato nel sistema produttivo locale;
- 2) L'Accordo è volto a consolidare l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo economico turistico e culturale del territorio in sintonia con la sostenibilità dell'ambiente, la tutela attiva del territorio e la trasmissione culturale delle conoscenze e dei saperi storici;
- 3) I soggetti aderenti all'Accordo sono rappresentativi dell'identità territoriale e del tessuto produttivo biologico, storico e sociale del distretto;

Considerato che l'art. 8 della Legge Regionale 51/2019 stabilisce, tra l'altro, che il riconoscimento dei distretti biologici avvenga sulla base di una superficie condotta con

metodo biologico pari almeno al trenta per cento rispetto alla superficie agricola utilizzata dell'intero distretto;

Considerato altresì che l'art. 4, comma 4, lett. b), della Legge Regionale 51/2019 dispone che le Amministrazioni che aderiscono all'Accordo devono impegnarsi ad adottare politiche di tutela dell'uso del suolo, di riduzione della produzione di rifiuti, di difesa dell'ambiente e di promozione delle produzioni biologiche e di difesa e sviluppo dell'agrobiodiversità;

Preso atto dell'art. 4 commi 1 e 3 del Decreto Ministeriale 663273 del 28/12/22 che dispone che possono aderire all'Accordo di Distretto tutti i soggetti che hanno la propria sede nel territorio del Distretto, ovvero, se presenti:

- a) imprenditori agricoli biologici, singoli o associati anche in regime di conversione;
- b) associazioni di produttori biologici;
- c) soggetti singoli o associati che intervengono nella filiera biologica;
- d) gli enti locali e altri enti pubblici che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità;
- e) enti di ricerca pubblici e privati che svolgono attività scientifica in materia di produzione biologica;
- f) enti e associazioni che svolgono attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio;
- g) imprenditori agricoli, singoli o associati, che non adottano il metodo biologico;
- h) enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, enti economici regionali che svolgono attività nell'ambito della formazione, della promozione del territorio e dei prodotti agricoli, della ricerca e dell'innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo primario;
- i) associazioni locali di consumatori;
- l) organizzazioni di produttori;
- m) organizzazioni professionali agricole, organizzazioni sindacali e associazioni di rappresentanza della cooperazione del territorio di riferimento;
- n) altri soggetti privati volti a consolidare l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo economico del territorio, in sintonia con ambiente e tradizione storica;

Ritenuto funzionale alle finalità del distretto promuovere la massima inclusione, affinché le attività e le ricadute positive del "Distretto Biologico della Val d'Elsa" possano coinvolgere e andare a beneficio di tutti i soggetti appartenenti alla Comunità Distrettuale, ancorché non risultino inizialmente sottoscrittori formali dell'Accordo, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del Decreto Ministeriale 663273/2022;

Visti gli artt. 4, comma 7, e 6, comma 1, della Legge Regionale 30 luglio 2019, n. 51, che prevedono l'individuazione di un Soggetto referente del Distretto biologico, il quale ha la rappresentanza legale del Distretto e presenta la richiesta di riconoscimento alla Regione Toscana;

Vista la Delib. della Giunta Comunale n. 43 del 27.03.2025 nella quale si disponeva:

- 1) di esprimere indirizzo di formale interesse alla partecipazione al percorso conoscitivo e di approfondimento teso alla creazione del “Distretto biologico della Val d'Elsa” quale strumento di sviluppo locale basato sui valori dell'agricoltura biologica, attivando tutti i possibili strumenti di promozione dello sviluppo sostenibile, secondo quanto previsto dalla L.R. 51/2019, dando seguito alla richiesta presentata dall'Associazione Biodistretto di San Gimignano, che si candida ad essere “soggetto referente” dello stesso;
- 2) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a rappresentare l'Ente e a compiere tutti gli atti necessari alla costituzione del Distretto Biologico e rappresentare il Comune in tutte le iniziative che saranno necessarie per il conseguimento degli obiettivi fissati;
- 3) di dare mandato ai Responsabili di Servizio competenti di porre in essere tutti i provvedimenti necessari e conseguenti il presente atto;
- 4) di dare atto che, qualora dall'adesione dovesse emergere la necessità di sostenere costi o altri impegni di natura patrimoniale e finanziaria per l'ente, dovranno essere adottati gli atti necessari al reperimento delle risorse nei limiti delle disponibilità del bilancio;
- 5) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Ritenuto di individuare l'Associazione Biodistretto di San Gimignano APS quale Soggetto referente del Distretto Biologico della Val d'Elsa;

Visto lo schema di Accordo per la costituzione di un Distretto Biologico denominato “Distretto Biologico della Val d'Elsa”, che si allega al presente provvedimento (Allegato B) per farne parte integrante e sostanziale, individuato all'interno dell'ambito territoriale delimitato dai confini amministrativi dei seguenti Comuni:

- Comune di Casole d'Elsa;
- Comune di Castelfiorentino;
- Comune di Certaldo;
- Comune di Colle di Val d'Elsa;
- Comune di Gambassi Terme;
- Comune di Montaione;
- Comune di Montespertoli;
- Comune di Poggibonsi;
- Comune di San Gimignano;

Dato atto che lo schema di Accordo (Allegato A), all'art. 11, prevede per le finalità di avvio del Distretto un contributo a tantum a carico di ciascuna Amministrazione Comunale aderente pari a € 2.000,00, il quale assolve anche alla quota associativa per il primo anno di esercizio;

Considerato che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Urbanistica nella seduta del 23.07.2026;

Rilevato che per quanto suddetto la proposta in oggetto sia meritevole di accoglimento;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile (allegato A);

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Rilevato che il presente atto rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del già richiamato D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- Legge Regionale 30 luglio 2019, n. 51 "Disciplina dei distretti biologici";
- Decreto Ministeriale 663273/2022
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di Contabilità di questo Ente;

Visto l'esito dell'espressa votazione resa nei modi e nelle forme di legge:

- Consiglieri presenti e votanti: n. 16
- Voti favorevoli: n. 12
- Voti contrari: n. 4 (Consiglieri Urso e del Gruppo Lega)
- Consiglieri astenuti

DELIBERA

1) di far proprie ed approvare le premesse della presente deliberazione come parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto della rilevanza strategica del Distretto Biologico per la rivitalizzazione delle aziende agricole in un'ottica di sostenibilità e per la valorizzazione delle aree rurali del territorio comunale;

3) di approvare lo schema di Accordo per la costituzione di un Distretto Biologico denominato "Distretto Biologico della Val d'Elsa" (Allegato B), il quale prevede l'individuazione dell'Associazione Biodistretto di San Gimignano APS in qualità di Soggetto Referente ai sensi dell'art. 6 della L.R. 51/2019;

4) di impegnare l'Amministrazione Comunale ad adottare politiche di tutela dell'uso del suolo, di riduzione della produzione di rifiuti, di difesa dell'ambiente e di promozione delle produzioni biologiche e di difesa e sviluppo dell'agrobiodiversità;

5) di prevedere, ai sensi dell'art. 10 dello schema di Accordo, la spesa una tantum di €

2.000,00 quale contributo per le finalità di avvio del Distretto e a copertura della quota associativa per il primo anno di esercizio, demandando agli Uffici competenti l'assunzione del relativo impegno di spesa sul Bilancio di Previsione 2026;

6) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a sottoscrivere l'adesione all'Accordo di Distretto di cui all'Allegato A della presente deliberazione;

7) di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a compiere tutti gli atti necessari alla costituzione del Distretto Biologico ed a rappresentare il Comune in tutte le iniziative che si riterranno necessarie per il conseguimento degli obiettivi fissati;

8) di disporre l'affissione dell'Accordo di Distretto all'Albo Pretorio del Comune e la sua pubblicazione sul sito web istituzionale, nonché darne ampia diffusione per consentire la massima adesione da parte dei soggetti interessati, in ottemperanza all'art. 3, comma 5 del D.M. 663273/2022;

9) di dare indirizzo agli uffici comunali competenti di porre in essere tutti i provvedimenti necessari e conseguenti il presente atto;

10) di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

11) di allegare al presente atto il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A);

12) di prendere atto altresì che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Roberto Marconi in qualità di Responsabile del Servizio Gestione del Territorio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In ragione della necessità di dare immediata attuazione a quanto deliberato con il presente provvedimento,

con successiva votazione resa nei modi e forme di legge:

- Consiglieri presenti e votanti: n. 16
- Voti favorevoli: n. 12
- Voti contrari: n. 4 (Consiglieri Urso e del Gruppo Lega)
- Consiglieri astenuti

DELIBERA

di dichiarare il seguente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Comune di Castelfiorentino

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
BRUCHI SIMONE

LA SEGRETARIA COMUNALE
CAPACCIOLI ALESSANDRA

Deliberazione n. 52 del 27/07/2026

SCHEMA ACCORDO DI DISTRETTO
denominato
“DISTRETTO BIOLOGICO DELLA VAL D’ELSA”

Tra:

Comune di San Gimignano

Comune di Certaldo

Comune di Casole d’Elsa

Comune di Castelfiorentino

Comune di Colle di Val d’Elsa

Comune di Gambassi Terme

Comune di Montespertoli

Comune di Montaione

Comune di Poggibonsi

Viste:

- la legge regionale n. 51 del 30 luglio 2019 che promuove la costituzione dei distretti biologici quali strumenti per lo sviluppo della coltivazione, dell’allevamento, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con metodo biologico, per favorire l’integrazione delle politiche economiche e agricole con le politiche che garantiscono l’uso sostenibile delle risorse naturali e di sviluppo e coesione del territorio secondo criteri e obiettivi di sostenibilità, nonché per favorire l’incremento delle superfici agricole condotte con metodo biologico e il numero di imprese che si convertono al metodo biologico;
- l’art. 4 LR 51/2019 col quale la Regione Toscana dispone che il Distretto Biologico, si costituisca mediante accordo tra soggetti pubblici e soggetti privati rappresentativi dell’identità territoriale e del tessuto produttivo biologico, storico e sociale del Distretto, che operano in modo integrato nel sistema produttivo locale;
- il DM 663273 del 28 dicembre 2022 recante “Determinazione dei requisiti e delle condizioni per la costituzione dei distretti biologici”;

Premesso che:

- nel territorio dei Comuni aderenti esiste una vocazione agricola significativa e una presenza rilevante di operatori biologici che intendono operare in modo integrato;
- è stato verificato che la superficie agricola utilizzata (SAU) condotta con metodo biologico nel Distretto è di gran lunga superiore al 30% della SAU totale richiesta dalla normativa regionale vigente, come specificatamente indicato nel progetto economico-territoriale integrato.

Considerato che:

- attraverso incontri con le aziende e gli operatori agricoli, le imprese di commercializzazione e trasformazione, e altri soggetti del territorio del Distretto di cui all'art. 4 commi 1 e 3 del Decreto ministeriale 28 dicembre del 2022 n. 663273 è stata discussa l'opportunità di costituire un Distretto Biologico;
- nelle assemblee pubbliche tenutesi nei giorni:
 - **14 marzo 2025 a Castelfiorentino** [Distretto Biologico della Valdelsa, proseguono gli incontri](#)
 - **21 marzo 2025 a Colle di Val d'Elsa**, [Distretto Biologico. La Valdelsa accelera](#)
 - **10 aprile 2025 a Poggibonsi**, <https://www.comune.poggibonsi.si.it/it/news/verso-il-distretto-biologico-della-valdelsa-poggibonsi-protagonista-della-prossima-tappa?type=1>è stata presentata l'opportunità di partecipazione al Distretto Biologico, raccogliendo le proposte degli interessati. specificando i requisiti per l'adesione al Distretto biologico e per partecipare all'assemblea;
- nel corso degli incontri sopra richiamati è stata proposta alle aziende agricole iscritte nell'elenco pubblico degli operatori biologici che operano nel territorio, la sottoscrizione del presente Accordo di Distretto;

Dato atto che:

- il presente Accordo mira a rafforzare la collaborazione tra i soggetti locali per valorizzare le risorse del territorio, promuovere la tutela ambientale della biodiversità, sostenere la filiera del biologico e supportare la pianificazione locale del cibo. L'obiettivo è la creazione di un Distretto biologico che favorisca la produzione e il consumo sostenibile, la gestione responsabile del territorio e l'innovazione a beneficio dello sviluppo locale;
- che il presente Accordo garantisce l'effettiva partecipazione alle decisioni di tutti i soggetti sottoscrittori e la condivisione delle informazioni, la gestione efficace di attività di concertazione all'interno del Distretto e l'interazione con i soggetti esterni;
- che con il presente Accordo i sottoscrittori si impegnano a rispettare i rapporti, gli impegni e gli obblighi reciproci, funzionali all'efficace realizzazione delle finalità e degli obiettivi che i soggetti firmatari intendono perseguire;

Preso atto che:

con i seguenti avvisi pubblici pubblicati sui siti istituzionale in data:

___/___/___ del comune di,
___/___/___ del comune di,
___/___/___ del comune di,
___/___/___ del comune di,
___/___/___ del comune di,

sono state indette apposite procedure ad evidenza pubblica per favorire la partecipazione di soggetti pubblici e privati ai quali proporre l'adesione al presente Accordo di Distretto;

Verificato che:

- alla sottoscrizione del presente Accordo hanno dato la disponibilità un numero superiore ai tre imprenditori agricoli biologici iscritti nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche di cui all'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154 che operano sul territorio del Distretto;
- l'art. 4 comma 2 del DM 663273/2022 dispone, ai fini dell'iscrizione del Distretto biologico nel registro nazionale, che gli imprenditori agricoli biologici, singoli o associati, anche in regime di conversione ovvero a regime misto biologico e convenzionale, iscritti nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche di cui all'articolo 7 della legge 28 luglio 2016 n. 154 che operano sul territorio del Distretto, anche organizzati in reti di imprese devono rappresentare almeno il 51% dei componenti dell'Assemblea del Distretto;
- le Amministrazioni comunali aderenti all'Accordo si sono impegnate ad adottare politiche di tutela dell'uso del suolo, di riduzione della produzione di rifiuti, di difesa dell'ambiente e di promozione delle produzioni biologiche e di difesa e sviluppo dell'agrobiodiversità con le deliberazioni come meglio indicato nel progetto economico-territoriale integrato;

Tutto ciò visto, premesso e considerato tra:

- Si rimanda all'Allegato B "*Soggetti fondatori firmatari*" in fondo al documento.

Si conviene e stipula quanto segue:

INDICE

Art. 1 – Costituzione e Oggetto

Art. 2 – Ambito Territoriale

Art. 3 – Finalità e Obiettivi

Art. 4 – Soggetti Aderenti

Art. 5 – Organi di Governance

Art. 6 – L'Assemblea di Distretto

Art. 7 – Il Presidente dell'Assemblea

Art. 8 – Il Soggetto Referente

Art. 9 – Forma giuridica e riconoscimento

Art. 10 – Progetto Economico Territoriale Integrato (P.E.T.I.)

Art. 11 – Risorse Economiche

Art. 12 – Durata e Recesso

Art. 13 – Accordo e trasparenza

Art. 14 – Norme transitorie e finali

Art. 1

Costituzione e Oggetto

1. Con la firma del presente Accordo si costituisce il **Distretto Biologico della Val d'Elsa**, operante nell'ambito territoriale definito all'art. 2 del presente accordo. Ferme restando le competenze di ciascun soggetto sottoscrittore, le parti si impegnano a leggere, validare, approvare il "Progetto economico territoriale integrato (P.E.T.I.)" ex. art. 10, predisposto dal Soggetto Referente di cui all'art. 8 e realizzare gli interventi di propria competenza nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal presente Accordo.

2. Il Distretto biologico assume la denominazione: **Distretto Biologico della Val d'Elsa**. La scelta di tale denominazione risponde alla volontà di riconoscere e valorizzare il tessuto reticolare e policentrico dei territori coinvolti che costituiscono il paesaggio agrario e bioculturale del comprensorio valdelsano. Attraverso questa denominazione si afferma una visione relazionale, in cui città e campagna sono considerate componenti interdipendenti all'interno del medesimo sistema, nel loro intreccio di relazioni ecologiche, produttive e sociali.

Art. 2

Ambito Territoriale

1. Il Distretto biologico si costituisce nell'ambito territoriale delimitato dai confini amministrativi dei seguenti Comuni:

Comune di Casole d'Elsa;
Comune di Castelfiorentino;
Comune di Certaldo;
Comune di Colle di Val d'Elsa;
Comune di Gambassi Terme;
Comune di Montaione;
Comune di Montespertoli;
Comune di Poggibonsi;
Comune di San Gimignano.

Art. 3

Finalità e Obiettivi

1. Il Distretto Biologico si pone come finalità principale l'incremento e la valorizzazione delle superfici agricole condotte con metodo biologico e del numero di imprese convertite, o in regime di conversione, come previsto dalla L.R. 51/2019 e dal D.M. 663273/2022, perseguendo al contempo i seguenti obiettivi strategici:

- a) **rafforzare la produzione biologica e le filiere biologiche locali**, sostenendo i produttori nell'adozione di modelli resilienti che valorizzino le risorse territoriali, promuovano la diversificazione produttiva, le filiere corte e i sistemi locali del cibo, migliorando la redditività e la posizione degli agricoltori nel comparto agroalimentare;
- b) **tutelare e valorizzare le risorse naturali e il patrimonio genetico locale**, incrementando l'agrobiodiversità, la salute dei suoli, la qualità delle acque e il benessere animale, riconoscendo

il ruolo fondamentale dei produttori biologici nella manutenzione del territorio e della biodiversità, nel presidio paesaggistico e nella conservazione delle risorse;

- c) **promuovere la co-creazione e la condivisione della conoscenza**, favorendo la ricerca partecipata, l'innovazione, il trasferimento di saperi tra agricoltori e la valorizzazione delle conoscenze tradizionali e contadine, anche attraverso il dialogo con il mondo della ricerca e della formazione;
- d) **sviluppare modelli economici circolari e solidali**, diversificando le produzioni e le fonti di reddito aziendali, sostenendo l'imprenditorialità giovanile e femminile, favorendo l'aggregazione e la cooperazione tra i diversi attori lungo la filiera, promuovendo connessioni dirette e eque tra produttori e consumatori;
- e) **educare e coinvolgere le comunità**, diffondendo la cultura del biologico, del consumo consapevole e di diete sane e sostenibili, a partire dalle mense del territorio e dalle iniziative di educazione alimentare, promuovendo al contempo la riduzione degli sprechi alimentari;
- f) **favorire una governance partecipativa del territorio**, fondata sul dialogo costante tra istituzioni, imprese e società civile, come previsto dalla L.R. 51/2019, e collaborando con altri distretti e realtà per lo sviluppo di politiche alimentari locali integrate;
- g) **favorire e promuovere processi di certificazione partecipata o di gruppo**.

2. Le azioni e gli interventi previsti per il raggiungimento degli obiettivi del Distretto di cui al presente accordo sono quelli previsti dal P.E.T.I. di cui all'art. 10.

Art. 4 Soggetti Aderenti

1. Sono considerati soggetti aderenti all'accordo tutti i sottoscrittori dell'Accordo nonché tutti i soggetti individuati all'art. 4, commi 4 e 5, della Legge Regionale 51/2019 nonché all'art. 4, commi 1 e 3, del DM 663273 del 28 dicembre 2022 che hanno la propria sede nel territorio di cui all'art. 2.

2. L'adesione implica la condivisione attiva delle finalità di cui all'art. 3 e l'impegno a operare, nel proprio ambito, in coerenza con i principi della produzione biologica e agroecologica, quali la tutela della biodiversità, la salute dei suoli, l'equità sociale e l'economia circolare.

3. I soggetti aderenti al Distretto, di cui al primo comma, hanno diritto, secondo le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea, a:

- a) partecipare all'Assemblea di Distretto con diritto di voto;
- b) essere informati in modo trasparente su tutte le attività, le decisioni e la rendicontazione del Distretto;
- c) proporre temi all'ordine del giorno dell'Assemblea e richiedere la convocazione di assemblee straordinarie;
- d) partecipare ai gruppi di lavoro tematici e alle iniziative promosse dal Distretto;
- e) prendere parte attiva alla co-progettazione delle strategie e delle politiche del Distretto;
- f) utilizzare l'eventuale logo e la denominazione del Distretto per pubblicizzare le proprie attività, in coerenza con i principi fondativi dell'Accordo di cui all'art. 3.

4. I soggetti aderenti al Distretto, di cui al primo comma, hanno diritto, secondo le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea, a:

- a) osservare il presente Accordo ed eventuali e successivi regolamenti interni;
- b) agire in conformità e per il perseguimento delle finalità del Distretto, contribuendo attivamente alla sua missione;
- c) versare la quota associativa annuale nelle modalità ed entità stabilite dall'Assemblea;
- d) partecipare alle attività del Distretto in modo corretto, collaborativo e costruttivo;
- e) fornire all'Assemblea, per finalità di monitoraggio, rendicontazione e ricerca partecipata del Distretto, i dati non sensibili relativi alle proprie attività inerenti alle finalità dell'Accordo (es. superfici bio, pratiche agroecologiche adottate, vendita in filiera corta), nel rispetto della normativa sulla privacy.

5. È consentita l'adesione al presente Accordo anche in momenti successivi, previa deliberazione dell'Assemblea di Distretto di cui all'art. 6, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea.

Art. 5

Organi di Governance

1. La governance del Distretto Biologico è ripartita tra due organi: l'Assemblea di Distretto e il Soggetto Referente.

Art. 6

L'Assemblea di Distretto

1. L'Assemblea di Distretto di cui all'art. 5 della L.R. 51/2019 corrisponde al “consiglio direttivo” di cui all'art. 2 comma “j” del DM 663273/2022. L'Assemblea è costituita dai sottoscrittori dell'Accordo, i quali partecipano direttamente o per il tramite di propri rappresentanti delegati. L'Assemblea deve essere composta almeno per il 51% da imprenditori agricoli biologici di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), del DM 663273/2022.

2. L'Assemblea di Distretto:

- a) verifica, approva, aggiorna e garantisce la corretta ed efficace attuazione del P.E.T.I.;
- b) approva la relazione annuale redatta dal Soggetto Referente prima della sua trasmissione alla competente struttura della Giunta regionale;
- c) propone alla competente struttura della Giunta regionale le modifiche all'Accordo;
- d) delibera l'eventuale sostituzione del Soggetto Referente;
- e) può proporre la revoca del riconoscimento del Distretto;
- f) adotta un proprio Regolamento di funzionamento;
- g) elegge il/la Presidente dell'Assemblea di Distretto, di cui all'art. 7;

3. Con lo scopo di favorire i processi di partecipazione e concertazione all'interno del Distretto, l'Assemblea è aperta alla partecipazione di tutti gli aderenti della Comunità Distrettuale, senza diritto di voto, che possono portare il loro contributo di conoscenza, di opinione o segnalare nuove istanze.

4. Hanno diritto di voto i soggetti sottoscrittori dell'Accordo in regola con il versamento della quota associativa. I criteri, i principi e le modalità di espressione del voto, ivi comprese le procedure per l'esercizio delle deleghe, sono disciplinati dal Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea di Distretto ex. art. 6, comma 6.

5. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'Assemblea per gli adempimenti di cui al comma 2, lettere a) e b). La seduta è validamente costituita qualora partecipi almeno 1/5 (un quinto) degli aventi diritto. I termini e le modalità della convocazione saranno disciplinati dal Regolamento di cui al successivo comma 6.

6. L'Assemblea dovrà approvare, durante la prima seduta, un proprio Regolamento per il funzionamento per disciplinare gli aspetti procedurali e operativi all'interno del Distretto Biologico non direttamente regolati dal presente Accordo.

7. Le decisioni vengono adottate con votazione a maggioranza semplice, tranne per i seguenti casi:

- a) la revoca del riconoscimento del Distretto Biologico;
- b) la sostituzione del Soggetto Referente;
- c) la modifica dell'Ambito territoriale di cui all'art. 2;
- d) la modifica del presente Accordo;
- e) la determinazione delle quote associative;
- f) l'approvazione e la modifica del Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea;
- g) lo scioglimento del Distretto;
- h) la sfiducia del Presidente dell'Assemblea;

La modifica dei punti sopracitati richiede il voto favorevole della maggioranza qualificata di tre quarti (3/4) degli aventi diritto.

8. Le deliberazioni aventi ad oggetto la determinazione delle quote associative e ogni altro atto che comporti oneri finanziari per le Amministrazioni, devono ottenere, oltre alla maggioranza qualificata dei 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto, anche il voto favorevole della maggioranza dei Comuni aderenti.

9. Al fine di garantire la continuità amministrativa ed evitare situazioni di stallo decisionale, qualora le prime due convocazioni risultino infruttuose per il mancato raggiungimento della maggioranza qualificata di cui al precedente comma 7, dalla terza alla quarta convocazione la deliberazione è valida con il voto favorevole di almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto. Qualora l'impossibilità di deliberare permanga, a partire dalla quinta convocazione l'Assemblea delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti, in deroga ai quorum costitutivi e deliberativi previsti dai commi precedenti. In ogni caso, anche nelle convocazioni successive alla seconda, resta fermo l'obbligo di ottenere il voto favorevole della maggioranza dei Comuni aderenti per le materie di cui al comma 8.

Art. 7

Il Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea è l'organo di garanzia del Distretto. Viene eletto nella seduta di insediamento a maggioranza assoluta (50% + 1) dei componenti. Qualora tale quorum non venga raggiunto, si procede subito al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, risultando eletto chi riporti la maggioranza dei voti espressi oppure, in caso di ulteriore pareggio, al candidato più anziano d'età.
2. La carica di Presidente dell'Assemblea ha durata triennale ed è rinnovabile. Il ruolo di Presidente dell'Assemblea non può essere ricoperto da un rappresentante delle Amministrazioni Comunali ed è incompatibile con il ruolo di Presidente del Soggetto referente.
3. Il Presidente svolge i seguenti compiti:
 - a) convoca l'Assemblea, su richiesta firmata e motivata del Soggetto Referente o da almeno 1/5 (un quinto) dei componenti;
 - b) vigila sulla corretta applicazione dell'Accordo e del Regolamento, garantendo il regolare svolgimento delle sedute e il diritto d'intervento dei soci;
 - c) assicura la verbalizzazione delle sedute, potendo avvalersi a tal fine di un Segretario anche diverso per ogni seduta;
4. La sfiducia nei confronti del Presidente può essere proposta mediante mozione motivata sottoscritta da almeno 1/5 (un quinto) dei componenti dell'Assemblea; l'approvazione della mozione avviene secondo i criteri di voto stabiliti dall'art. 6 e comporta l'immediata decadenza dalla carica, con obbligo di procedere a nuova elezione.

Art. 8

Il Soggetto Referente

1. Il Soggetto Referente, di cui all'art. 6 della L.R. 51/2019, del Distretto Biologico della Val d'Elsa è individuato nell'**Associazione Biodistretto di San Gimignano APS**, regolarmente iscritta al RUNTS con Decreto n. 26727 del 22/12/2025.
2. Il Soggetto Referente:
 - a) ha la rappresentanza legale del Distretto;
 - b) predispone, attua e aggiorna il Progetto Economico Territoriale Integrato;
 - c) provvede all'organizzazione delle attività del Distretto anche attraverso azioni culturali, di animazione e di stimolo verso i soggetti aderenti all'accordo e verso l'intero territorio del Distretto biologico;
 - d) redige annualmente una relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti e la trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, previa approvazione dell'Assemblea, alla competente struttura della Giunta regionale con le modalità previste dall'art. 11 del regolamento di attuazione (D.P.G.R. 21/R del 10 marzo 2020);

- e) informa semestralmente l'Assemblea circa l'avanzamento dell'attuazione del Progetto Economico Territoriale Integrato, evidenziando successi e difficoltà eventualmente incontrate e potrà richiedere agli aderenti i supporti ritenuti necessari per il perseguimento del fine comune;
- f) è l'interlocutore nei confronti della Regione Toscana e delle istituzioni, assicurando che si svolga un corretto flusso di informazioni.

rendiconta tutti i proventi ottenuti dal Distretto biologico, derivanti da attività istituzionali, progetti specifici o prestazioni di servizi;

ricerca e partecipa a bandi e manifestazione di interesse per conto del Distretto biologico, inerenti auspicabili finanziamenti regionali, nazionali, comunitari e altri fondi pubblici.

Art. 9

Forma giuridica e riconoscimento

1. Il Soggetto Referente di cui all'art. 6 della L.R. 51/2019 corrisponde al "soggetto gestore" di cui all'art. 2 comma "i" del DM 663273/2022. La forma giuridica del "Distretto Biologico della Val d'Elsa" è quella del suo Soggetto Referente, ai sensi della L.R. Toscana 51/2019. Il Soggetto Referente ha la rappresentanza giuridica del Distretto Biologico.

2. A seguito della sottoscrizione del presente Accordo e della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 13, il Soggetto Referente provvede a inoltrare alla Regione Toscana la richiesta di riconoscimento del Distretto, ai sensi della normativa vigente.

Art. 10

Progetto Economico Territoriale Integrato (P.E.T.I.)

1. Il Progetto Economico Territoriale Integrato (P.E.T.I.), come previsto dall'art. 7 della legge regionale 51/2019, è lo strumento con il quale il distretto biologico definisce le strategie territoriali integrate, perseguendo obiettivi di sviluppo socioeconomico integrato nel territorio, nonché di valorizzazione delle risorse locali che favoriscono lo sviluppo sostenibile che caratterizza l'agricoltura biologica, le attività che lo sostengono, le politiche e i programmi coerenti con la tutela dell'ambiente e delle tradizioni storico-culturali. Il progetto si articolerà su cinque anni a partire dalla data di riconoscimento da parte della Regione Toscana.

2. Il P.E.T.I. contiene tutti gli elaborati previsti dall'**articolo 5 del Regolamento di attuazione** della legge regionale 30 luglio 2019, n. 51 (D.P.G.R 21/R del 2020) che disciplina i distretti biologici in Toscana, tra cui rientrano:

- a) un'adeguata cartografia descrittiva del territorio distrettuale;
- b) la correlazione delle azioni con gli elementi dell'accordo;
- c) il ruolo dei soggetti aderenti all'accordo e la descrizione delle azioni che realizzano;
- d) le indicazioni delle attività di animazione locale e le risultanze delle stesse;
- e) la durata dei termini di attuazione del progetto economico territoriale integrato e l'indicativo crono-programma delle azioni;
- f) una relazione contenente:

- i) una dettagliata descrizione dei metodi di analisi dei bisogni del territorio e dei criteri che hanno portato all'identificazione territoriale del Distretto e alla sua costituzione;
- ii) un'analisi socio - economica dei caratteri dei diversi settori produttivi che possono partecipare e sostenere la realizzazione e la diffusione degli obiettivi del Distretto biologico;
- iii) un'analisi dettagliata dei caratteri, dei valori e delle criticità del territorio rurale dove insiste il Distretto biologico;
- iv) un'analisi dettagliata delle imprese agricole biologiche e delle superfici coltivate con metodo biologico presenti al momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento, anche in riferimento alla superficie agricola complessiva del territorio distrettuale e al numero totale delle imprese agricole insistenti nell'area distrettuale;
- v) una valutazione delle potenzialità del territorio distrettuale di sviluppo delle coltivazioni biologiche in termini di incremento atteso del numero di imprese agricole e di superfici agricole coltivate con metodo biologico;
- vi) l'indicazione degli obiettivi da raggiungere attraverso l'operato del Distretto;
- vii) la tempistica di realizzazione degli interventi schematizzati in un crono-programma di massima integrato dalle azioni attraverso cui s'intendono raggiungere gli obiettivi prefissati;
- viii) le azioni e gli interventi previsti per il raggiungimento degli obiettivi del Distretto;
- ix) altre informazioni utili per l'attuazione degli obiettivi del Distretto;

3. Il P.E.T.I. può essere aggiornato e modificato in base alle esigenze che si manifesteranno sia a livello di normativa, che di opportunità economiche e soprattutto in base alle esigenze degli aderenti che ne faranno esplicita richiesta. Le proposte di modifica sono predisposte e inviate all'Assemblea per l'approvazione e successivamente trasmesse alla competente struttura della Giunta regionale entro trenta giorni dall'approvazione, al fine di ottenerne la validazione.

Art. 11

Risorse economiche

1. Le risorse per il funzionamento del Distretto e il perseguimento dei suoi fini statuari possono provenire, previa deliberazione assembleare, da:
 quote associative annuali versate dagli aderenti;
 contributi da parte di enti pubblici e privati;
 erogazioni liberali di soci e terzi;
 proventi derivanti da attività istituzionali, progetti specifici, o prestazioni di servizi;
 eventuali finanziamenti regionali, nazionali, comunitari e altri fondi pubblici.

2. L'esercizio finanziario del Distretto ha durata annuale e coincide con l'anno solare. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Soggetto Referente sottopone all'approvazione dell'Assemblea la relazione finanziaria consuntiva dell'anno precedente e la relazione preventiva per l'anno in corso. La relazione è redatta con l'obiettivo della massima trasparenza e della chiara rappresentazione delle entrate e delle uscite.

3. Per sostenere le attività di avvio del Distretto, ogni Amministrazione Comunale aderente versa un contributo una tantum pari a € 2.000,00. Tale importo assolve anche alla quota associativa dovuta dall'Ente per il primo anno di esercizio del Distretto (2026). L'erogazione del contributo avviene a seguito della sottoscrizione del presente Accordo tra i Comuni aderenti e il Soggetto Referente.

Art. 12

Durata e recesso

- 1.** Il presente Accordo ha durata indeterminata.
- 2.** Il suo scioglimento potrà essere deliberato dall'Assemblea di Distretto secondo le modalità di cui all'art. 6.
- 3.** Ogni sottoscrittore può recedere unilateralmente dall'Accordo mediante comunicazione scritta da inviarsi con congruo preavviso al Presidente dell'Assemblea e al Soggetto Referente. L'Assemblea procede alla mera presa d'atto del recesso, senza facoltà di diniego. Il Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea definisce i termini di preavviso e la disciplina dei rapporti economici pendenti, fermo restando l'obbligo per il recedente di assolvere agli impegni finanziari assunti per l'annualità in corso al momento del recesso.

Art. 13

Accordo e trasparenza

- 1.** Il presente documento costituisce l'Accordo di Distretto, ai sensi dell'art. 4 della L.R. Toscana 51/2019 e dell'art. 4 del DM 663273/2022, ed è stipulato mediante scrittura privata tra tutti i soggetti firmatari.
- 2.** Le modifiche al presente Accordo possono essere proposte da qualsiasi soggetto aderente e devono essere approvate dall'Assemblea di Distretto secondo le modalità di cui all'art. 6. Qualsiasi modifica dovrà essere sempre conforme alla normativa regionale e nazionale vigente in materia di distretti biologici.
- 3.** Al fine di garantire la massima trasparenza e la possibilità di adesione da parte di tutti i soggetti della comunità distrettuale, il presente Accordo, una volta sottoscritto dai soggetti fondatori, sarà:
 - a) Affisso all'albo pretorio di tutti i Comuni il cui territorio è ricompreso nel Distretto per una durata di 30 giorni;
 - b) Pubblicato integralmente sui siti web istituzionali dei medesimi Comuni.La pubblicazione ha lo scopo di portare a conoscenza dell'intera comunità distrettuale l'esistenza e il contenuto del presente Accordo, ai sensi dell'art. 4 del DM 663273/2022.

Art. 14
Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo, si applicano le leggi della Repubblica Italiana e, in particolare, la L.R. Toscana 51/2019 e il D.M. 663273/2022. Per qualsiasi controversia legata all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, sarà competente il Foro di Firenze.
2. Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso con spese a totale carico della parte richiedente.

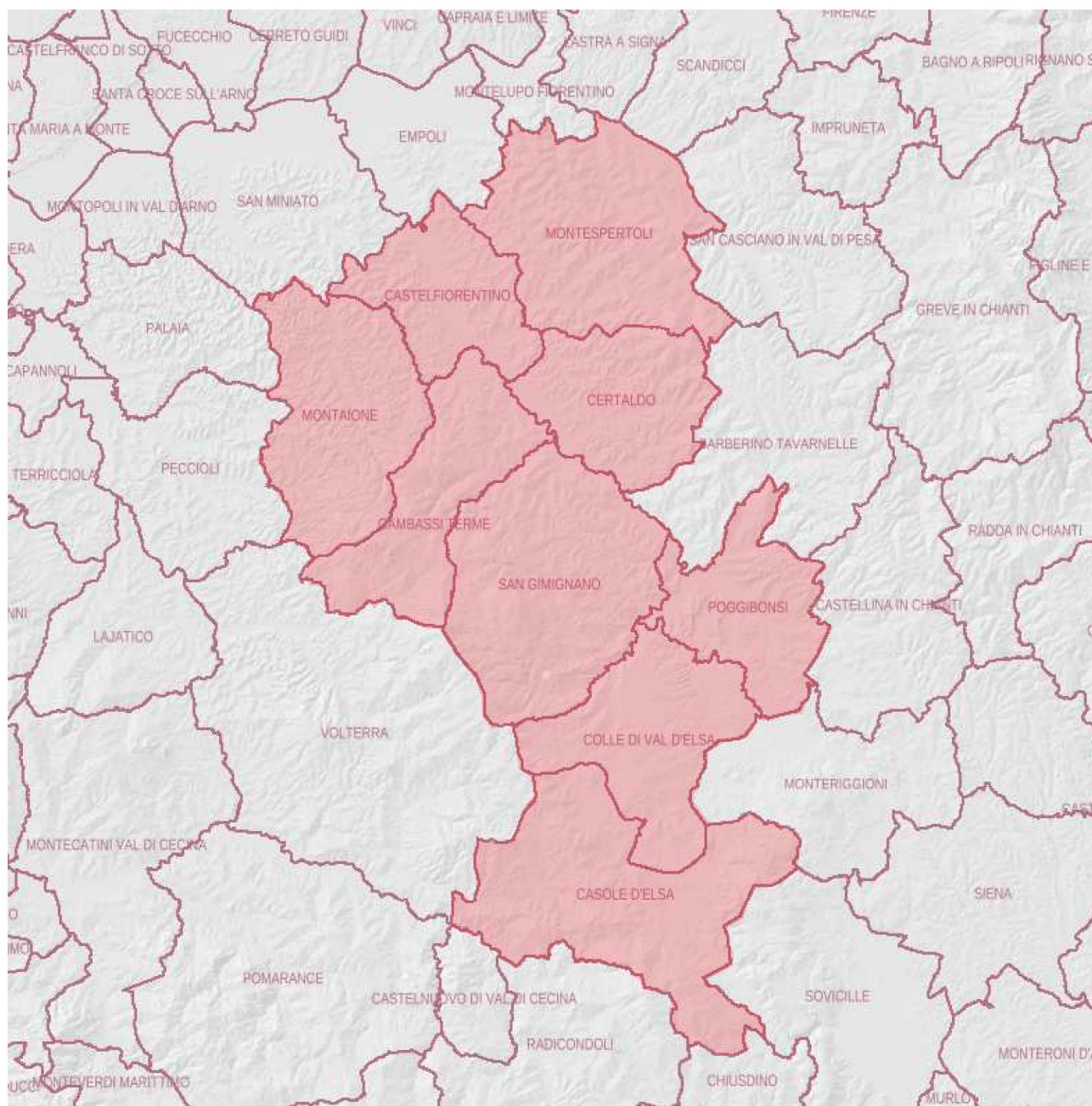
ALLEGATI:

- A) Cartografia del territorio.
- B) Elenco dei soggetti fondatori firmatari.

ALLEGATO B
Elenco dei soggetti fondatori firmatari

SOGGETTO (art. 4)	DENOMINAZIONE COMPLETA	NOME E COGNOME FIRMATARIO	TITOLO

"DISTRETTO BIOLOGICO DELLA VAL D'ELSA"





Comune di Castelfiorentino

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta N. 2026 / 1498

SETTORE N. 4 - SERVIZI DI GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI DISTRETTO VOLTO ALLA COSTITUZIONE DI UN DISTRETTO BIOLOGICO DENOMINATO "DISTRETTO BIOLOGICO DELLA VAL D'ELSA".

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 21/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCONI ROBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Castelfiorentino

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta N. 2026 / 1498

SETTORE N. 4 - SERVIZI DI GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI DISTRETTO VOLTO ALLA COSTITUZIONE DI UN DISTRETTO BIOLOGICO DENOMINATO "DISTRETTO BIOLOGICO DELLA VAL D'ELSA".

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 21/07/2026

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
MATTII SANDRA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)